

Disegno di legge

Mobilità sostenibile

INDICE

Capo I - *Disciplina della mobilità*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Piano provinciale della mobilità*

Art. 4 - *Piani degli spostamenti casa - lavoro*

Art. 5 - *Manager provinciale della mobilità*

Art. 6 - *Sistema della mobilità sostenibile. Misurabilità degli obiettivi*

Art. 7 - *Misure per incentivare il car sharing e il car pooling*

Art. 8 - *Osservatorio sulla mobilità sostenibile*

Art. 9 - *Informazione*

Capo II - *Strumenti di partecipazione*

Art. 10 - *Dibattito pubblico*

Art. 11 - *Processi partecipativi territoriali*

Capo III - *Modificazioni di leggi provinciali connesse*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 13 - *Modificazioni della legge provinciale sui trasporti 1993*

Art. 14 - *Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8*

Art. 15 - *Abrogazione dell'articolo 13 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3*

Art. 16 - *Abrogazione degli articoli 52 e 52 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3*

Art. 17 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 18 - *Modificazioni dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale 2008*

Art. 19 - *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Capo IV - *Disposizioni finali*

Art. 21 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 22 - *Disposizioni transitorie*

Allegato A - *Parametri relativi alla rete infrastrutturale (articolo 3)*

Capo I

Disciplina della mobilità

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento garantisce il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta

tra le varie tipologie di trasporto.

2. La Provincia interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, dati dalla somma dei costi collettivi e privati, in modo da migliorare la qualità della vita.

3. La Provincia intraprende azioni per ridurre la dipendenza del sistema di mobilità provinciale dal petrolio e da materie prime non rinnovabili senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilità.

4. La Provincia promuove la partecipazione popolare alle scelte sulla mobilità, in un'ottica di responsabilità condivisa.

5. La Provincia realizza il sistema di mobilità provinciale in modo da contribuire allo sviluppo turistico ed economico del territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito delle Alpi.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

- a) "car pooling": la condivisione di un'automobile privata tra un gruppo di persone maggiorenni, dotate di patente, con o senza mezzo proprio, che volontariamente si organizza per utilizzare un unico mezzo e compiere la medesima tratta nella stessa fascia oraria, condividendo le spese di viaggio;
- b) "car sharing": il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione di un gruppo di utenti iscritti un parco di veicoli utilizzabili grazie a un sistema di prenotazione; gli utenti del servizio pagano una quota periodica, proporzionale all'utilizzo dei veicoli;
- c) "mobilità collettiva": modalità organizzate di spostamento con mezzi privati che consentono di ridurre il numero di automobili in circolazione. Il car sharing e il car pooling sono forme di mobilità collettiva.

Art. 3 *Piano provinciale della mobilità*

1. Il piano provinciale della mobilità è lo strumento pianificatorio che dà attuazione alle politiche provinciali e programma le opere e gli interventi a carattere strategico sotto l'aspetto della mobilità sostenibile, in attuazione del piano urbanistico provinciale e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

2. Il piano provinciale della mobilità individua gli strumenti per raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2017: riduzione della mobilità privata motorizzata e aumento della mobilità sostenibile fino al raggiungimento, da parte della seconda, di una quota del 30 per cento degli spostamenti;
- b) entro il 2020: raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 50 per cento degli spostamenti;
- c) entro il 2025: raggiungimento, da parte della mobilità sostenibile, di una quota del 70 per cento degli spostamenti.

3. Per raggiungere gli obiettivi indicati nel comma 2 il piano prevede un sistema integrato e multimodale di mobilità, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata. In particolare, sulla base di un'analisi dei dati raccolti con le modalità stabilite dall'articolo 6, il piano prevede azioni dirette:

- a) a definire un nuovo quadro di mobilità sostenibile funzionale a connettere i poli

attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilità;

- b) a migliorare l'accessibilità e la mobilità interna delle valli e i collegamenti con i comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della provincia di Bolzano confinanti con la provincia di Trento;
- c) a realizzare una rete d'infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe, e comunque rispettose dei parametri indicati nell'allegato A;
- d) a realizzare sistematicamente corsie preferenziali e sistemi che garantiscano la priorità al trasporto pubblico locale e alla mobilità collettiva, fatte salve le situazioni di incompatibilità fra trasporto pubblico locale e mobilità collettiva;
- e) a potenziare e interconnettere le infrastrutture e i servizi di trasporto pubblico locale;
- f) a riorganizzare e razionalizzare i modelli di esercizio del trasporto pubblico locale, da realizzare secondo criteri di flessibilità e orientamento all'utenza;
- g) a realizzare fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale presso tutte le zone attrattrici di traffico, come le aree e i centri commerciali e le zone ad alta intensità abitativa;
- h) a promuovere il ricorso a soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, in particolare per l'infomobilità, per l'informazione efficace degli utenti del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva;
- i) a limitare la velocità del traffico, in particolare quello di attraversamento dei centri urbani, e a promuovere corsi di guida sicura e rispettosa dell'ambiente,
- j) a promuovere l'individuazione in tutto il territorio provinciale, e in particolare nei comuni con più di cinquemila abitanti, di aree dove è escluso l'accesso di mezzi di trasporto a motore;
- k) a promuovere modalità innovative di trasporto, quali i servizi a chiamata e i taxi collettivi, per rispondere a tipologie di domanda di mobilità collettiva non servite da altri strumenti della mobilità sostenibile previsti da questa legge;
- l) a migliorare la fruizione delle infrastrutture e dei servizi di mobilità a favore degli utenti portatori di handicap;
- m) a garantire una valutazione del risparmio energetico nella realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, privilegiando mezzi e sistemi tecnologici energeticamente sostenibili, meno invasivi per il paesaggio, per gli ecosistemi del Trentino e per quelli globali;
- n) a incentivare l'eventuale realizzazione di nuovi parcheggi pubblici solo in aree esterne agli insediamenti storici, e a prevedere stalli dedicati alle forme di mobilità collettiva.

4. Il piano prevede che la struttura portante della mobilità sostenibile sia costituita dal trasporto pubblico locale. Nell'ambito del trasporto pubblico locale dà la priorità alle linee ferroviarie, prevedendo anzitutto il potenziamento dei sottosistemi ferroviari delle tratte trentine esistenti. Inoltre prevede la creazione di nuovi collegamenti ferroviari, ripristinando tracciati esistenti o progettati, in primo luogo fra l'asta dell'Adige e il basso Sarca, nonché nelle valli dell'Avisio.

5. Il piano individua azioni e interventi per migliorare la sicurezza stradale e a favore dell'educazione stradale, in particolare attraverso la riduzione del traffico automobilistico, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione. A supporto dell'attività di pianificazione e promozione delle misure previste la Giunta provinciale si avvale dell'osservatorio sulla

mobilità sostenibile disciplinato dall'articolo 8.

6. In armonia con il piano generale nazionale dei trasporti, con il programma di sviluppo provinciale e con il piano urbanistico provinciale il piano:

- a) attua una gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, promuovendo sistemi integrati di mobilità;
- b) prevede la ristrutturazione o la costruzione di opere e infrastrutture necessarie per realizzare la lettera a);
- c) promuove il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento atmosferico e acustico.
- d) individua gli orientamenti dello sviluppo dei trasporti urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture;
- e) individua gli indirizzi e gli interventi per l'integrazione e il coordinamento intermodale dei sistemi di trasporto;
- f) indica le priorità degli interventi in materia di trasporto pubblico locale;
- g) definisce la rete dei servizi pubblici di trasporto extraurbani;
- h) individua i comuni all'interno dei quali si svolgono servizi pubblici di trasporto urbani.

7. Il piano prevede che la progettazione delle linee del trasporto pubblico locale si orienti ai criteri di sicurezza, qualità, efficacia ed efficienza, per garantire, in particolare:

- a) cadenzamento degli orari;
- b) capillarità dell'offerta;
- c) integrazione del trasporto pubblico locale con le altre offerte di mobilità sostenibile e in particolare con il bike sharing, il car sharing, il car pooling, i taxi collettivi e i servizi a chiamata.

8. Il piano quantifica, in linea di massima, i costi delle opere e degli interventi, in relazione al loro volume complessivo e anche sulla base di costi parametrici, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 21.

9. Il piano provinciale della mobilità è approvato, anche per stralci tematici o territoriali o relativi a singole opere e interventi strategici, previa conclusione di un'intesa con le comunità interessate e il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). L'intesa è sottoscritta entro trenta giorni dal ricevimento della proposta inoltrata dalla Provincia dopo lo svolgimento del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 10; se il termine decorre inutilmente la Provincia può prescindere dal raggiungimento dell'intesa.

10. Parallelamente alla procedura disciplinata dal comma 9 la Provincia provvede all'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, dei comuni territorialmente interessati, degli enti gestori dei parchi naturali provinciali territorialmente interessati, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di questo termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori. Contestualmente all'avvio della procedura relativa all'acquisizione dei pareri la proposta di piano è trasmessa dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento.

11. Nel caso di varianti che non devono essere sottoposte a valutazione strategica i termini previsti dai commi 9 e 10 sono dimezzati.

12. Decorsi i termini stabiliti dai commi 9, 10 e 11 la Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto del dibattito pubblico e dei pareri acquisiti, motivando espressamente l'eventuale scostamento dall'uno e dagli altri. Il piano è pubblicato nel sito internet della Provincia e, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione; entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione. Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano.

13. Il piano ha durata triennale. L'approvazione del piano e dei suoi stralci o aggiornamenti ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.

14. L'approvazione da parte della Provincia dei progetti relativi all'esecuzione di lavori per infrastrutture a servizio del sistema dei trasporti pubblici finanziati dalla Provincia, purché conformi al piano urbanistico provinciale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del lavoro.

15. Per l'attuazione del piano della mobilità, le opere e gli interventi ivi previsti sono inseriti negli strumenti di programmazione disciplinati dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale). Nel caso di opere d'importo superiore alla soglia comunitaria, escluse quelle per cui si prevede l'esecuzione mediante concessione nelle forme previste dal capo VII della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), il relativo costo, ai fini dell'inserimento nella programmazione di settore, è stabilito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, se necessarie.

Art. 4

Piani degli spostamenti casa - lavoro

1. Il piano degli spostamenti casa - lavoro adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 del decreto dei ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane) prevede che i parcheggi che la Provincia mette eventualmente a disposizione dei suoi dipendenti non siano utilizzabili gratuitamente.

2. Le imprese che non hanno trasmesso ai comuni entro i termini stabiliti i piani degli spostamenti casa - lavoro adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto dei ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti 27 marzo 1998 non possono accedere ai contributi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

Art. 5

Manager provinciale della mobilità

1. La Giunta provinciale, sentito l'osservatorio sulla mobilità sostenibile, individua fra i dirigenti della Provincia il manager provinciale della mobilità.

2. Il manager provinciale della mobilità svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora e attua progetti specifici in materia di mobilità, in coerenza con gli obiettivi del piano provinciale della mobilità e con quanto stabilito dai piani territoriali delle comunità ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera n), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), coordinandosi con i soggetti competenti in materia delle regioni Veneto, Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano;
- b) promuove misure e individua strumenti per ridurre l'uso degli autoveicoli privati individuali per gli spostamenti fra la casa e il lavoro del personale dipendente della Provincia;
- c) coordina le sue attività con quelle dei responsabili della mobilità previsti dall'articolo 3,

comma 1, del decreto dei ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti 27 marzo 1998;

- d) sostiene i soggetti pubblici e privati e coopera con essi:
- 1) assumendo informazioni sui piani degli spostamenti casa - lavoro previsti dall'articolo 3 del decreto dei ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti 27 marzo 1998;
 - 2) fornendo informazioni sull'attuazione del piano provinciale della mobilità;
 - 3) stringendo rapporti con le imprese di trasporto pubblico e di mobilità collettiva operanti in provincia, nelle regioni Veneto, Lombardia e nella provincia di Bolzano.

Art. 6

Sistema della mobilità sostenibile. Misurabilità degli obiettivi

1. Tramite il piano provinciale della mobilità la Provincia progetta e realizza un sistema di mobilità sostenibile integrato, flessibile, efficiente e attrattivo.

2. I servizi del sistema di mobilità sostenibile, per rispondere alla domanda di mobilità in modo efficace ed efficiente, sono realizzati in modo da possedere le seguenti caratteristiche:

- a) accessibilità, capillarità e fruibilità;
- b) multimodalità nell'utilizzo di mezzi di trasporto;
- c) intermodalità con trasferimenti efficienti, in modo da ridurre i tempi di viaggio;
- d) sostenibilità ambientale.

3. Il sistema di mobilità sostenibile prevede una serie di possibilità alternative al possesso del mezzo motorizzato privato, che sono promosse secondo il seguente ordine prioritario:

- a) trasporto pubblico locale;
- b) pedonabilità e ciclabilità;
- c) mobilità collettiva.

4. Le scelte del sistema di mobilità sostenibile sono informate ai seguenti criteri:

- a) misurabilità degli obiettivi in termini di percentuale degli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto e monitoraggio costante dei risultati;
- b) pianificazione trasparente e integrata con le scelte urbanistiche e di politica energetica;
- c) partecipazione e condivisione delle scelte di pianificazione e azione.

5. La misurabilità degli obiettivi del sistema di mobilità sostenibile è realizzata con questi strumenti:

- a) analisi della domanda e dell'offerta: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni tre anni, di un'indagine sulle modalità di spostamento dei residenti e dei turisti, articolata per valli e in termini di percentuale degli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto, che tenga conto anche della domanda inespressa di servizi;
- b) analisi dei costi esterni: questa comporta, in particolare, la realizzazione, ogni cinque anni, di un'indagine sulle esternalità negative provocate dal sistema della mobilità e dei trasporti, che tenga conto dei costi sanitari, ambientali, paesaggistici e sociali, e sulla riduzione di questi costi ottenuta implementando la mobilità sostenibile;
- c) misurazione dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati, in termini di percentuale degli spostamenti sui diversi mezzi di trasporto.

Art. 7

Misure per incentivare il car sharing e il car pooling

1. La Provincia promuove il car pooling, anche nella forma dell'imbarco a vista, e il car sharing, come alternative o integrazioni degli altri mezzi del sistema di mobilità sostenibile.

2. La Provincia mette a disposizione, tramite il suo sito internet, informazioni relative ai soggetti che gestiscono servizi di car pooling o di car sharing, con collegamenti ai relativi siti.

3. La Provincia tiene un elenco a cui possono chiedere di essere iscritti i gestori di servizi di car sharing che rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento d'esecuzione. I criteri per la tenuta dell'elenco sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. I veicoli dei soggetti iscritti nell'elenco possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate e utilizzare corsie preferenziali, sulla base di quanto previsto dal piano provinciale della mobilità.

5. Il regolamento di esecuzione disciplina la concessione di contributi agli utenti di servizi di car sharing che si rivolgono ai gestori iscritti nell'elenco previsto dal comma 3. I contributi sono commisurati, in particolare, alle spese effettuate per accedere al servizio, ai pedaggi per l'utilizzo di autostrade nel territorio trentino - prevedendo la copertura integrale dei relativi oneri -, alle spese relative all'utilizzo di parcheggi a pagamento, alla precedente proprietà di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, dismessi in seguito all'adesione al servizio. L'utilizzo dei servizi di car sharing, inoltre, è tenuto in considerazione, come elemento favorevole al richiedente, nella determinazione dei criteri per la valutazione della condizione economica, ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

6. Il regolamento di esecuzione, inoltre, disciplina la concessione di contributi relativi all'attivazione di servizi di car sharing a disposizione dei residenti in un medesimo edificio o in edifici vicini. I contributi sono commisurati, in particolare, ai costi fissi derivanti dall'attivazione del servizio.

7. Il regolamento di esecuzione disciplina la concessione di contributi relativi all'utilizzo del car pooling e le modalità con cui i veicoli in car pooling possono accedere ad aree di parcheggio loro appositamente dedicate e utilizzare corsie preferenziali, sulla base di quanto previsto dal piano provinciale della mobilità. Inoltre disciplina le modalità con cui la Provincia, nel rispetto della normativa vigente e previa richiesta dell'interessato, acquisisce le informazioni del casellario giudiziale relative agli utenti del car pooling, per trasmetterle al gestore del servizio.

Art. 8

Osservatorio sulla mobilità sostenibile

1. E' istituito l'osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile, per il monitoraggio sulla qualità e l'efficienza del sistema pubblico di mobilità, sui servizi di trasporto pubblico e sulle altre forme di mobilità sostenibile.

2. L'osservatorio resta in carica per quattro anni. E' nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

a) cinque persone iscritte nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale, estratte a sorte fra gli iscritti in un apposito elenco, in base alla disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione;

- b) due rappresentanti designati dalle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi in materia di mobilità, in base alla disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione;
- c) due operatori designati di comune accordo dalle società o dagli altri soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico in base alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993);
- d) un rappresentante della Provincia;
- e) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Se i rappresentanti indicati nel comma 2, lettere b), c), d) ed e), non sono designati prima della scadenza dell'osservatorio la giunta provinciale nomina, al loro posto, un numero corrispondente di componenti estratti a sorte in base al comma 2, lettera a).

4. I componenti dell'osservatorio non possono essere nominati per un nuovo mandato, anche non consecutivo.

5. L'osservatorio elegge nel proprio seno un presidente. Il presidente deve convocare l'osservatorio se lo chiedono sei suoi componenti.

6. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono svolte dal servizio provinciale competente in materia di trasporti.

7. La partecipazione all'osservatorio è gratuita, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa provinciale in materia.

8. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate dall'osservatorio stesso, che delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente dell'osservatorio.

9. L'osservatorio:

- a) approva annualmente una relazione sulle sue attività, che è inviata alla Giunta provinciale e pubblicata nel sito internet di quest'ultima;
- b) assicura il regolare svolgimento del dibattito pubblico e dei percorsi partecipativi territoriali;
- c) trasmette alla Giunta provinciale e alla struttura provinciale competente i suggerimenti delle persone coinvolte nell'attuazione del piano provinciale della mobilità, promuovendone la raccolta;
- d) monitora l'attuazione del piano provinciale della mobilità, attivando forme di controllo della qualità basate sul punto di vista degli utenti;
- e) formula proposte di miglioramento dei servizi di trasporto, anche sulla base di una discussione territoriale;
- f) promuove il coordinamento con le regioni Veneto, Lombardia e con la Provincia autonoma di Bolzano in tema di mobilità sostenibile.

10. La Provincia fornisce all'osservatorio i dati, i documenti e le informazioni necessari allo svolgimento del suo mandato.

Art. 9 *Informazione*

1. La Provincia garantisce l'informazione e la sensibilizzazione sui sistemi di mobilità sostenibile con le seguenti modalità, anche utilizzando esperti in materia di comunicazione:

- a) progetta e realizza l'informazione in modo quotidiano e attraverso apposite campagne informative, come giornate delle porte aperte, eventi pubblici e iniziative culturali pluridirezionali; in particolare, attiva campagne informative relative al trasporto pubblico locale;
- b) garantisce l'accesso gratuito e agevole alle informazioni e ai documenti previsti da

questa legge, anche attraverso il proprio sito internet, con particolare riguardo agli orari dei servizi pubblici, alle variazioni relative alle linee e alle corse, a eventuali lavori in corso, alla possibilità di combinare diversi mezzi di trasporto, alla connessione con i servizi di trasporto della Provincia autonoma di Bolzano e delle regioni Veneto e Lombardia;

- c) cura l'informazione relativa ai trasporti in ambito turistico, anche attraverso gli esercenti di esercizi pubblici, gli operatori del settore, i cittadini;
- d) aderisce a iniziative nazionali e internazionali in materia di trasporto pubblico e mobilità sostenibile, e in particolare alla settimana europea della mobilità;
- e) promuove la cultura della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) utilizza il servizio di informazione sul traffico provinciale come promozione della mobilità sostenibile.

2. La Provincia, in particolare, rende pubblici e aggiorna annualmente, sul suo sito internet, i dati relativi agli spostamenti effettuati con i diversi mezzi di trasporto, mettendoli in relazione con gli obiettivi stabiliti dal piano provinciale della mobilità, e le informazioni relative al sistema di mobilità sostenibile indicate nell'articolo 6, comma 5.

Capo II *Strumenti di partecipazione*

Art. 10 *Dibattito pubblico*

1. Hanno diritto a partecipare a un dibattito pubblico:

- a) le persone regolarmente residenti nel territorio provinciale;
- b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio e che manifestano interesse alle tematiche della mobilità sostenibile;
- c) i residenti nei comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della provincia di Bolzano confinanti con la provincia di Trento.

2. Sono oggetto di dibattito pubblico:

- a) il piano provinciale della mobilità e i suoi stralci, i piani stralcio sulla mobilità previsti nei piani territoriali delle comunità e le loro successive modificazioni;
- b) i piani urbani della mobilità e le loro successive modificazioni;
- c) nei limiti delle competenze provinciali in materia, le opere che riguardano infrastrutture stradali e ferroviarie e che comportino investimenti complessivi superiori a 20 milioni di euro;
- d) nei limiti delle competenze provinciali in materia, l'implementazione o la riorganizzazione di servizi di mobilità di trasporto pubblico e mobilità collettiva che comporti investimenti o disinvestimenti complessivi superiori a 2 milioni di euro.

3. Non si effettua dibattito pubblico:

- a) per interventi e opere di protezione civile finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o realizzati a seguito di calamità e che interessano la rete infrastrutturale e i modelli di esercizio di mobilità;
- b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale viaria o ferroviaria. Non sono esclusi dal dibattito pubblico interventi di project financing che includono, oltre che la progettazione e la realizzazione di opere, anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Se l'opera è soggetta a valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione preliminare per

l'avvio della procedura di valutazione.

5. Il dibattito pubblico si attiva con le seguenti modalità:

- a) i soggetti promotori dei piani, delle opere o degli interventi indicati nel comma 2 depositano presso la Provincia, anche solo in forma elettronica, una relazione sul piano, opera o intervento prima dell'attivazione di ogni altra procedura prevista dalla normativa provinciale;
- b) entro quindici giorni dal ricevimento della relazione la Provincia può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;
- c) entro trenta giorni dall'invio della relazione o dall'acquisizione degli elementi integrativi la Giunta provinciale, sentito l'osservatorio sulla mobilità sostenibile, delibera sull'indizione e le modalità di svolgimento del dibattito pubblico;
- d) la Provincia, in collaborazione con l'osservatorio sulla mobilità sostenibile, promuove e coordina il dibattito pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valuta sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica;
- e) la Provincia si adopera affinché i soggetti promotori dei piani, opere o interventi assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del dibattito pubblico. Se i soggetti promotori dei piani, opere o interventi non offrono la loro disponibilità a collaborare la Provincia può indire comunque il dibattito.

6. La Giunta provinciale indice il dibattito pubblico con propria deliberazione, nella quale:

- a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito, che includono l'utilizzo di mezzi informatici, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
- b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel Bollettino ufficiale della Regione, salva una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
- c) nomina il responsabile del dibattito pubblico, individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure a evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curriculum attinenti all'attività affidata, e definendone i compiti; resta ferma la possibilità di affidare quest'incarico all'osservatorio sulla mobilità sostenibile.

7. L'indizione del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza provinciale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico fino alla pubblicazione dell'atto previsto dal comma 10. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del dibattito pubblico. La sospensione non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.

8. La deliberazione che indice il dibattito pubblico è trasmessa al Consiglio provinciale, è pubblicata sui siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale e nel Bollettino ufficiale della Regione. La Provincia può disporre ulteriori forme di pubblicità, anche presso gli enti locali.

9. Al termine del dibattito pubblico la Provincia riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del dibattito pubblico. Il rapporto riferisce i contenuti e i risultati del dibattito pubblico, evidenziando gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive. Il rapporto è trasmesso al Consiglio provinciale, è pubblicato sui siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale e nel Bollettino ufficiale della Regione. La Provincia può disporre ulteriori forme di pubblicità, anche presso gli enti locali.

10. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 9 il soggetto promotore dei piani, delle opere o degli interventi, motivando adeguatamente le ragioni

della scelta, stabilisce con proprio atto, reso pubblico con le modalità previste dal comma 9, se intende:

- a) rinunciare ad approvare il piano, a realizzare l'opera o l'intervento, o presentare formulazioni alternative;
- b) confermare il piano, l'opera o l'intervento.

Art. 11

Processi partecipativi territoriali

1. Possono presentare domanda di sostegno a progetti partecipativi territoriali sulla mobilità sostenibile diversi dal dibattito pubblico:

- a) i residenti nei territori della provincia, di comunità, comuni, circoscrizioni entro i quali si propone di svolgere il progetto partecipativo, nonché nei comuni delle regioni Veneto, Lombardia e della provincia di Bolzano confinanti con la provincia di Trento, corredando la richiesta con:
 - 1) 2.500 firme, con riguardo alla provincia;
 - 2) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, con un minimo di cinquanta firme, con riguardo alle comunità, ai comuni e alle circoscrizioni;
- b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta secondo quanto stabilito dalla lettera a);
- c) imprese, su propri progetti o interventi che presentano un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica, eventualmente con il supporto dell'ente locale territorialmente interessato, purché la richiesta sia sottoscritta da almeno il 5 per cento dei dipendenti;
- d) le istituzioni scolastiche, con le modalità stabilite nel comma 10, purché la richiesta sia sottoscritta da almeno il 5 per cento degli studenti iscritti o di chi esercita la potestà genitoriale, in caso di studenti minorenni.

2. I soggetti che intendono chiedere il sostegno a un processo partecipativo presentano una domanda redatta sulla base di uno schema approvato dalla Provincia, sentito l'osservatorio sulla mobilità sostenibile. La domanda di sostegno deve indicare, quali requisiti di ammissione:

- a) l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso e riguardante la mobilità sostenibile;
- b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;
- c) i tempi di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;
- d) una previsione dei costi del processo partecipativo proposto; per gli enti locali e le imprese, l'indicazione delle risorse finanziarie proprie con cui s'intende contribuire alla realizzazione del processo; per gli altri soggetti, l'entità e la natura delle risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del processo;
- e) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo.

3. Le domande di sostegno sono presentate entro:

- a) il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;
- b) il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo il 31 agosto;
- c) il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo il 31 dicembre.

4. La Provincia decide sull'ammissibilità preliminare delle domande entro quindici giorni, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza dell'oggetto del processo partecipativo;

- b) costi del processo partecipativo, eventualmente anche in relazione ai costi del progetto, dell'opera o dell'intervento oggetto del processo partecipativo;
- c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una cultura della cittadinanza attiva.

5. Nella decisione sull'ammissibilità preliminare la Provincia indica l'entità del sostegno finanziario o delle altre forme di supporto, fornendo indicazioni ai soggetti proponenti per la progettazione analitica. Il sostegno può comprendere uno o più dei seguenti interventi:

- a) sostegno finanziario;
- b) supporto metodologico;
- c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

6. I proponenti, ricevuta comunicazione dell'ammissibilità preliminare del progetto, presentano entro quindici giorni una progettazione analitica del processo partecipativo conforme ai contenuti della domanda di sostegno e tale da assicurare:

- a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
- b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità nella gestione del processo;
- c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie a ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

7. La Provincia valuta come prioritari i progetti che:

- a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sulla mobilità sostenibile;
- b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di scarsa accessibilità;
- c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;
- d) agevolano, attraverso l'individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
- e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;
- f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;
- g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre le soglie minime indicate nel comma 1, lettera a).

8. La Provincia, sentito l'osservatorio sulla mobilità sostenibile, ammette a sostegno i progetti partecipativi entro trenta giorni dalla presentazione del progetto analitico ai sensi del comma 6, e ha facoltà di:

- a) condizionare il sostegno a modifiche del progetto finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;
- b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;
- c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi, indicandone le modalità;
- d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno provinciale, tenendo conto delle richieste.

9. Se il processo partecipativo incide sulle attribuzioni di enti locali la Provincia coinvolge l'amministrazione competente, che partecipa al processo e tiene conto dei suoi risultati, motivando le ragioni del mancato o parziale accoglimento.

10. Gli istituti scolastici, singoli o associati, possono chiedere alla Provincia, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi

partecipativi riguardanti la mobilità sostenibile e le modalità di accesso alle loro sedi, in modo da creare e diffondere fra i giovani le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione su temi riguardanti la mobilità sostenibile. A tal fine possono presentare una domanda di sostegno nel periodo compreso fra il 1° maggio il 30 giugno, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico. Si applicano i commi da 4 a 9, in quanto compatibili.

Capo III *Modificazioni di legge provinciali connesse*

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel quarto comma dell'articolo 5 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "il calendario e" sono soppresse.

1. Nel secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: ", calendari, anche speciali" sono soppresse.

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale sui trasporti 1993

1. L'articolo 3 della legge provinciale sui trasporti 1993 e l'articolo 59 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 sono abrogati.

2. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "In attuazione del piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione del piano provinciale della mobilità".

3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: ", ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie" sono soppresse.

4. Nel comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "le eventuali agevolazioni tariffarie da concedersi agli utenti, nonché" sono soppresse.

5. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

6. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente:

"1. I servizi pubblici di trasporto extraurbano e per alunni sono gratuiti; sono svolti senza emissione e obliterazione di biglietti."

7. I commi 2, 4 e 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono abrogati.

8. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

9. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

10. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "piano provinciale dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "piano provinciale della mobilità".

11. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sui trasporti 1993 è sostituito dal seguente:

"1. I servizi pubblici di trasporto urbano sono gratuiti; sono svolti senza emissione e obliterazione di biglietti."

12. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: "Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1" sono soppresse.

13. I commi 3 e 4 dell'articolo 24 della legge provinciale sui trasporti 1993 sono abrogati.

14. Nel comma 6 dell'articolo 24 della legge provinciale sui trasporti 1993 le parole: ", nonché delle risorse acquisibili in corrispondenza al grado minimo di copertura fissato nella deliberazione di cui al comma 1" sono soppresse.

Art. 14

Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8

1. L'articolo 33 della legge provinciale n. 8 del 1996 è abrogato.

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 13 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3

1. L'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale n. 3 del 1999 e l'articolo 72 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono abrogati.

Art. 16

Abrogazione degli articoli 52 e 52 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3

1. Gli articoli 52 (Piano provinciale della mobilità) e 52 bis (Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità) della legge provinciale n. 3 del 2000, l'articolo 152 della legge urbanistica provinciale 2008, l'articolo 46 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, i commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, l'articolo 8 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, e l'articolo 55 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, sono abrogati.

Art. 17

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"b) adozione del piano provinciale per il sistema educativo, del calendario scolastico e degli altri atti di programmazione e d'indirizzo;"

3. Nel comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Le istituzioni, inoltre, definiscono il calendario scolastico nel rispetto degli indirizzi della Provincia." sono soppresse.

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale 2008

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale 2008 sono inserite le parole: "Nel determinare gli spazi di parcheggio la Giunta provinciale prevede che per ogni posto di parcheggio riservato agli autoveicoli, negli edifici destinati a scopo abitativo, siano previsti spazi di parcheggio o di deposito sufficienti per quattro biciclette, e che gli spazi destinati a parcheggio, nel loro complesso, occupino una superficie non superiore al 50 per cento degli spazi destinati a verde attrezzato."

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale 2008, dopo le parole: "dell'idoneità della dotazione di parcheggi." sono inserite le seguenti: "E' fatta salva la previsione di spazi di parcheggio o di deposito per biciclette, nei termini del comma 1, per gli edifici che ospitano uffici pubblici situati nei centri abitati."

Art. 19

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili 2010)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle piste ciclabili 2010 è abrogato.

Art. 20

Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia pubblica nel suo sito internet i dati relativi al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale conseguiti nell'anno precedente in seguito alle azioni relative alla promozione della mobilità sostenibile fra i suoi dipendenti e nell'organizzazione provinciale."

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 21

Disposizioni finanziarie

1. La Provincia destina annualmente al finanziamento del trasporto pubblico locale una quota non inferiore al 5 per cento delle entrate previste, al netto delle partite di giro, dell'avanzo e dei mutui passivi per il pareggio finanziario del bilancio, e non inferiore, in termini assoluti, a 200 milioni di euro.

2. E' istituito un fondo per la mobilità sostenibile. Il fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dal piano provinciale della mobilità. Non si può attingere al fondo per realizzare opere collocate fuori dal territorio della provincia.

3. Il fondo è alimentato, in particolare, da una quota del gettito attribuito alla provincia derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. La quota è stabilita

annualmente dalla legge finanziaria provinciale in maniera tale che la dotazione del fondo corrisponda al 70 per cento degli stanziamenti relativi alla viabilità dell'anno precedente, fatta eccezione per quella ciclabile e pedonale, e non sia inferiore, in termini assoluti, a 40 milioni di euro. Per alimentare il fondo la Giunta provinciale può prevedere forme di pedaggio per il transito su determinate strade.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite l'entità del fondo e la destinazione delle relative risorse, in relazione alle seguenti tipologie d'intervento e nei limiti percentuali massimi di seguito stabiliti:

- a) trasporto pubblico locale su gomma o su rotaia: 80 per cento;
- b) mobilità ciclistica: 10 per cento;
- c) car sharing e car pooling: 2,5 per cento;
- d) mobilità pedonale: 2,5 per cento;
- e) cultura della mobilità, informazione e monitoraggio: 5 per cento.

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva il piano provinciale della mobilità.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di questa legge la Giunta provinciale nomina l'osservatorio sulla mobilità sostenibile.

3. Le prime indagini previste dall'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), sono realizzate dalla Provincia entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva la deliberazione prevista dall'articolo 21, comma 4.

5. Se non osserva i termini previsti da quest'articolo la Provincia non può impegnare spese relative alle unità previsionali di base in materia di viabilità.

Allegato A

Parametri relativi alla rete infrastrutturale (articolo 3)

A - Poli attrattori di traffico	B - Infrastrutture di trasporto obbligatorie	Distanza massima fra A e B (*)
ospedali	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	0
scuole dell'infanzia e scuole primarie	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere	50
scuole secondarie	a) fermata del trasporto	100

	<p>pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p>	
università	<p>a) fermata del trasporto pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p> <p>c) area di parcheggio dedicata al bike sharing</p>	250
biblioteche	<p>a) fermata del trasporto pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p>	150
mercati - centri commerciali - centri sportivi	<p>a) fermata del trasporto pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p> <p>c) area di parcheggio dedicata al car sharing</p>	50
sedi di uffici di enti locali	<p>a) fermata del trasporto pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p> <p>c) area di parcheggio dedicata al bike sharing</p> <p>d) area di parcheggio dedicata al car sharing</p> <p>e) parcheggio taxi</p>	150
stazioni di polizia o carabinieri	<p>a) fermata del trasporto pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p> <p>c) area di parcheggio dedicata al bike sharing</p> <p>d) area di parcheggio dedicata al car sharing</p> <p>e) parcheggio taxi</p>	200
stazioni ferroviarie	<p>a) fermata del trasporto pubblico locale</p> <p>b) parcheggio per biciclette con rastrelliere</p> <p>c) area di parcheggio dedicata al bike sharing</p> <p>d) area di parcheggio</p>	0

	dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	
stazioni di autobus extraurbani	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	0
musei	a) fermata del trasporto pubblico locale b) parcheggio per biciclette con rastrelliere c) area di parcheggio dedicata al bike sharing d) area di parcheggio dedicata al car sharing e) parcheggio taxi	100
accessi stradali alle aree sciabili	a) fermata del trasporto pubblico locale	0
parcheggi con oltre venti posti auto	a) fermata del trasporto pubblico locale	100
aree interportuali	a) fermata del trasporto pubblico locale	0
aree produttive del settore secondario	a) fermata del trasporto pubblico locale	300

(*) Espressa in metri. Un valore pari a zero indica la massima prossimità possibile rispetto agli ingressi delle strutture indicate nella colonna A.